

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1115

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGLIANDI, BARDINI, TOGNONI, CORONA ACHILLE, DI MAURO, GALLICO SPANO NADIA, BERLINGUER, LUZZATTO, BERNIERI, FIORENTINO

Annunziata il 3 agosto 1954

Istituzione di « Addetti alla sicurezza e all'igiene » dei lavoratori delle miniere e delle cave

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le condizioni dei lavoratori dell'industria estrattiva dal punto di vista tecnico e da quello delle provvidenze da adottare per garantire l'integrità fisica dei lavoratori, sono tuttora regolate e disciplinate dalla « Legge di polizia delle miniere, cave e torbiere » del 30 marzo 1893 e dal successivo regolamento applicato nel gennaio 1907.

È pressoché superfluo soffermarsi sulla fortissima arretratezza della legge di polizia mineraria vigente, rispetto all'attuale situazione dell'industria estrattiva ed ai diritti dei lavoratori. Dopo la promulgazione della legge e la sua regolamentazione, si sono avute, infatti, radicali trasformazioni nella tecnica mineraria per l'evoluzione dei metodi di coltivazione, per l'impiego dell'energia elettrica e dell'aria compressa in miniera, per le meccanizzazioni della perforazione, dei trasporti interni ecc.

I problemi relativi alla sicurezza ed alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori si sono profondamente modificati, rendendo indispensabili nuove, urgenti misure nel campo delle prevenzioni, degli infortuni e in quello della profilassi delle malattie professionali in misura ben più efficace e più cautelativa di quelle previste dalla legislazione attualmente in vigore.

Questa infatti non considera, neppure di sfuggita, né le malattie professionali generiche, né quelle specifiche nei minatori, talune delle quali, come l'anchilostomiasi, la silicosi, l'idrargirismo, ecc. hanno costituito e costituiscono veri e propri flagelli nei centri minerari in cui sussistono le condizioni naturali e ambientali atte al loro manifestarsi e svilupparsi.

La necessità di un adeguamento della legge al progresso della tecnica mineraria e delle relative lavorazioni, è stata sentita, sia pure su di un piano strettamente tecnico, sin dal 1940, quando venne approntato dal Corpo delle miniere, con la collaborazione di numerosi esperti, il progetto di legge di polizia mineraria.

Dopo la costituzione della Repubblica italiana ed in seguito alle ripetute pressioni dell'Organizzazione sindacale dei minatori e dei cavoratori, nel 1951 il Ministero dell'industria ha costituito una Commissione per lo studio di un regolamento. Tale Commissione ha già da tempo elaborato il nuovo progetto di legge che, previo esame del Consiglio superiore delle miniere, dovrà essere discusso in Parlamento.

Nuovi intoppi — di carattere non soltanto burocratico — hanno però fermato ormai dal marzo 1952, il sia pure inadeguato progetto

sulla soglia del Consiglio Superiore, e non è possibile prevedere quando tali intoppi potranno venire rimossi.

È ben noto che l'organo tecnico cui è affidata la sorveglianza delle miniere e delle cave, per quanto attiene alla legge di polizia mineraria, è il Corpo statale delle miniere i cui ingegneri hanno a tale scopo le funzioni di ufficiali di polizia mineraria.

Il Corpo delle miniere opera in 12 circoscrizioni territoriali (distretti) e dispone di circa 300 funzionari tecnici.

A questo ristretto manipolo di ingegneri e di periti è affidato il compito di ispezionare, agli effetti della prevenzione degli infortuni e in genere della tutela della integrità fisica dei circa 120 mila lavoratori dell'industria estrattiva in 1.867 miniere e ricerche e in 6.311 cave (dati del 1951). Compito, invero, alquanto teorico, perché in pratica data anche l'esiguità delle somme stanziare nel bilancio del Ministero dell'industria, da cui il Corpo delle miniere dipende per le ispezioni ordinarie, le miniere vengono eccezionalmente visitate non più di una volta all'anno, le ricerche sì e no una volta all'anno e le cave (se si escludono le più importanti) con frequenza assai minore.

L'arretratezza delle disposizioni di polizia mineraria vigenti e la limitatissima vigilanza esercitata — per le cause ora accennate — dagli organi competenti dello Stato, sono indubbiamente alla base della situazione infortunistica della nostra industria estrattiva che diviene ogni giorno più grave ed intollerabile.

Valgano, a lumeggiare tale situazione, i seguenti dati complessivi sugli infortuni nelle miniere italiane desunti dalle relazioni statistiche annuali del Corpo delle miniere:

1948: Infortuni 10.309, pari al 148,35 per mille relativamente al numero degli operai occupati; morti n. 53, pari al 0,70 per mille (1 ogni 2.560.618 ore di lavoro); feriti gravi 783, pari al 10,37 per mille.

1949: Infortuni 10.381, pari al 157,09 per mille; morti 70, pari all'1,06 per mille (1 ogni 1.816.719 ore di lavoro); feriti gravi 607, pari al 9,18 per mille.

1950: Infortuni 11.805, pari al 83,06 per mille; morti 72, pari all'1,11 per mille (1 ogni 1.727.393 ore di lavoro); feriti gravi 741, pari all'11,49 per mille.

1951: Infortuni 13.837, pari al 207,55 per mille; morti 79, pari all'1,18 per mille (1 ogni 1.656.191 ore di lavoro); feriti gravi 818, pari al 12,27 per mille.

Per le cave, sempre da un punto di vista complessivo, nel 1951 si è avuto la seguente situazione infortunistica:

infortuni 243, pari al 5,14 per mille;
morti 105, pari all'1,22 per mille (un morto ogni 742.202 ore di lavoro);

feriti gravi 179, pari 3,7 per mille.

(Il raffronto tra le cifre degli infortuni denunciati e il numero dei morti in seguito ad infortunio, indica chiaramente la gravità della situazione nelle cave, in quanto a vigilanza antinfortunistica. Il basso numero di infortuni denunciati è senz'altro da imputare alle denunce degli infortuni stessi).

Se dall'esame dei dati complessivi passiamo a qualche analisi parziale, possiamo ricavare elementi ancora più preoccupanti. Così nelle zolfare siciliane si sono avuti nel 1948, su 7.018 operai occupati, 850 infortuni, con 12 casi mortali; nel 1949, su 7.819 operai, 1.269 infortuni e 19 casi mortali; nel 1950, su 8.113 operai, 2.134 infortuni e 19 casi mortali; nel 1951, su 7.799 operai, 2.977 infortuni e 24 casi mortali; nel 1952, su 10.189 operai, 3.828 infortuni e 22 morti. nel 1953, su 10.353 operai, 4.537 infortuni e 29 morti.

Vi è però un'altra cifra, particolarmente significativa, per far valutare la situazione infortunistica nella nostra industria: quella dei 43 morti nel terribile disastro del maggio scorso nella miniera di lignite di Ribolla, infortunio verificatosi — come hanno potuto dimostrare la inchiesta governativa e quella compiuta dalla C. G. I. L. — per errori tecnici e per gravi inosservanze della legge di polizia mineraria, resi possibili dalla insufficiente vigilanza del Corpo delle miniere.

Le insufficienti garanzie offerte dalla legge e dagli organi preposti alla sua osservanza giustificano pienamente il riconoscimento del diritto degli operai delle miniere e delle cave, di esercitare direttamente — a mezzo di delegati da essi eletti — una assidua vigilanza dei cantieri, al fine di assicurare le necessarie misure di sicurezza e condizioni igieniche nei cantieri stessi.

La necessità di una accurata vigilanza dei sotterranei, delle lavorazioni a giorno e degli impianti da parte di appositi rappresentanti dei lavoratori, è stata da tempo riconosciuta in Francia e nel Belgio, dove da circa 65 anni esistono i cosiddetti « Delegati minatori » con largo mandato in tale senso (8 luglio 1890).

Commissioni per la protezione del lavoro nelle miniere (come del resto in ogni fabbrica) esistono persino nell'U. R. S. S. e nei paesi di democrazia popolare, dove pure tutta l'attività di controllo della protezione del lavoro è

demandata alle organizzazioni sindacali e dove, contrariamente a quanto di norma si verifica nel nostro Paese, dove l'infortunio in miniera è considerato come una fatalità o come il risultato dell'imperizia dei lavoratori, vige il principio che di norma la causa dell'infortunio è di *carattere obiettivo* e non di *carattere soggettivo*, riferibile cioè al lavoratore.

A parte questi precedenti, si vuol qui ricordare la raccomandazione (N. 1) della dodicesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro, tenuta alla B. I. T. nel 1929, relativa alla prevenzione degli infortuni, nella quale è fatto esplicito cenno all'opportunità di creare nelle fabbriche apposite organizzazioni di sicurezza del lavoro, con funzioni di vigilanza.

La proposta di legge che noi presentiamo vuole appunto dare ai lavoratori delle miniere e delle cave la possibilità di esercitare questo loro inalienabile diritto di controllare e di vigilare sulla sicurezza della loro stessa vita e sulla loro integrità fisica, attualmente così duramente minata.

Con l'istituzione degli « Addetti alla sicurezza e all'igiene » si farà così il primo passo verso un deciso capovolgimento della attuale gravissima situazione, per la quale si renderà comunque ancora indispensabile una pronta e radicale riforma della legge di polizia mineraria e del suo regolamento.

La proposta di legge prevede l'istituzione di addetti, effettivi e supplenti, alla sicurezza ed igiene dei lavoratori delle miniere e delle cave, a cielo aperto e in sotterranei, e degli annessi impianti di arricchimento e di prima lavorazione, da eleggere con voto diretto e segreto da tutti i lavoratori nelle varie circoscrizioni determinate in modo tale da consentire agli addetti un regolare svolgimento delle proprie funzioni.

Gli addetti alla sicurezza hanno evidentemente la veste di ispettori di fiducia dei lavoratori e collaborano per questo strettamente con gli organi del Corpo delle miniere preposti alla tutela dell'integrità fisica dei minatori e dei cavaatori. La loro funzione è evidentemente rappresentativa e di carattere pubblico.

Gli addetti alla sicurezza dovranno accertare, mediante appositi sopralluoghi, le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavori in ogni singolo cantiere ed impianto e riferire, in merito, all'Ufficio distrettuale delle miniere; essi hanno altresì facoltà di proporre provvedimenti idonei ad eliminare manchevolezze riscontrate, nel quadro di un razionale sviluppo delle lavorazioni, e di partecipare alle inchieste amministrative e giudiziarie nel caso di infortuni mortali o co-

munque gravi. Essi dovranno riferire agli Uffici distrettuali delle miniere sulle condizioni generali riscontrate nelle loro normali ispezioni, in apposite relazioni trimestrali, ed avranno, altresì, facoltà di proporre i provvedimenti ritenuti utili per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene delle lavorazioni, lasciando alle aziende stesse — e sotto la loro responsabilità — di adottare o meno i provvedimenti suggeriti. Contemporaneamente, però, gli addetti, nel quadro della loro costante collaborazione con gli Uffici distrettuali delle miniere, hanno facoltà di richiedere l'intervento di questi ogni qualvolta si presentino situazioni di particolare gravità nella sicurezza delle lavorazioni.

Da parte loro gli ingegneri del Corpo delle miniere, nell'espletamento delle proprie funzioni di ufficiali di polizia mineraria, potranno disporre del valido contributo di esperienza e di conoscenza pratica degli addetti alla sicurezza.

Gli addetti supplenti, oltre all'ovvio compito di sostituire gli effettivi, in caso di loro impedimento a disimpegnare le mansioni previste dalla legge, svolgono normalmente funzioni di consulenza e collaborazione degli addetti effettivi.

La complessità delle norme elettorali previste nella presente proposta di legge è giustificata dall'importanza di carattere pubblico delle funzioni svolte dagli addetti alla sicurezza.

Il sistema elettorale proposto, a collegio uninominale, è poi dettato dalla natura strettamente fiduciaria del compito degli eletti, i quali, per poter svolgere nel migliore dei modi la propria funzione, debbono rappresentare la espressione della più larga maggioranza possibile dei lavoratori della circoscrizione in cui essi operano.

Gli estensori, per queste considerazioni, hanno ritenuto opportuno stabilire per le elezioni degli addetti una maggioranza qualificata di voti pari ai due terzi dei votanti, per la elezione a primo scrutinio. È stata altresì considerata l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle eventuali minoranze, garantendo comunque ad esse le elezioni di uno dei due supplenti previsti per ogni circoscrizione.

La proposta di legge prevede, altresì, alcune indispensabili garanzie per quanto concerne i rapporti di lavoro e il godimento dei benefici previdenziali ed assistenziali degli addetti, e sancisce il principio che il pagamento degli emolumenti degli addetti stessi dovrà avvenire a cura del Ministero dell'industria e del commercio con sua facoltà di rivalsa nei confronti delle società esercenti le industrie interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ISTITUZIONE

ART. 1.

Al fine di assicurare rigorose condizioni di sicurezza e di garantire le necessarie condizioni igieniche e per dare, allo stesso scopo, ai funzionari del Corpo delle miniere una valida collaborazione, per i lavori delle escavazioni industriali, sotterranee e a giorno, dirette alla ricerca ed alla produzione dei minerali, di materiali e di energia del sottosuolo, nonché per i lavori che si eseguono negli impianti minerari destinati all'arricchimento ed alla prima elaborazione metallurgica e mineralurgica dei minerali, e la prima lavorazione di materiali di cava, sono istituiti gli « Addetti alla sicurezza ed all'igiene dei lavoratori ».

ART. 2.

Gli addetti alla sicurezza ed all'igiene sono effettivi e supplenti.

I supplenti sostituiscono, a turno, l'addetto effettivo in caso di sua assenza od impedimento e hanno, in questo caso, gli stessi suoi poteri.

ART. 3.

Gli addetti alla sicurezza e all'igiene, effettivi e supplenti, sono eletti con voto diretto e segreto da parte dei lavoratori occupati in una azienda o gruppi di aziende cui la presente legge si riferisce.

Il loro mandato avrà la durata di due anni. Essi potranno essere rieletti allo scadere del mandato.

ART. 4.

Saranno eletti un addetto alla sicurezza e all'igiene effettivo e due supplenti per ogni circoscrizione nella quale dovranno svolgere la loro funzione.

È considerata a questi effetti una « circoscrizione » quell'insieme di pozzi, gallerie, scavi, cantieri, impianti e lavorazioni, siano essi interni od a giorno, per i quali possa compiersi una visita dettagliata in non più di sei giorni, e comunque dove non siano occupati più di mille lavoratori.

Le aziende che occupano più di mille lavoratori saranno divise in più circoscrizioni rispetto sempre a quanto stabilito nel precedente comma.

Due o più piccole aziende viciniori della stessa provincia possono essere raggruppate in una sola circoscrizione sempre che la visita dettagliata di tutti i loro pozzi, gallerie, scavi, cantieri, impianti e lavorazioni interne e a giorno possa essere fatta in non più di sei giorni e che, comunque, in esse complessivamente non siano occupati più di cinquecento lavoratori.

ART. 5.

La « circoscrizione », in base alle norme stabilite dal precedente articolo, è determinata dal prefetto della provincia con suo decreto, sentiti l'Ufficio delle miniere competente e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

CAPO II.

COMPITI E FUNZIONI

ART. 6.

I compiti degli addetti alla sicurezza e all'igiene sono i seguenti:

1°) Esaminare le condizioni di sicurezza e di igiene per il personale addetto ai lavori di cui all'articolo 1, in relazione alle norme legali e regolamentari vigenti per la sicurezza e l'igiene e ad ogni altra buona regola di sicurezza e di igiene suggerita dal progresso e dalla tecnica moderna.

2°) Intervenire, in caso di infortuni o di malattie professionali, per concorrere all'accertamento delle cause e circostanze in cui tali eventi si siano prodotti.

3°) Riferire all'Ufficio distrettuale delle miniere e ad ogni altra Autorità pubblica le constatazioni da essi fatte nell'adempimento dei compiti di cui ai numeri 1° e 2° del presente articolo.

4°) Fare proposte per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro nelle lavorazioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

Gli addetti supplenti dovranno essere periodicamente informati e consultati dall'addetto effettivo e collaborare con questi

nella elaborazione delle relazioni trimestrali da trasmettere all'Ufficio distrettuale delle miniere.

Ogni addetto alla sicurezza è tenuto a visitare due volte al mese tutti i pozzi, gallerie, scavi, cantieri, impianti e lavorazioni, siano essi interni od a giorno, della sua circoscrizione.

L'addetto deve visitare ugualmente tutti gli impianti meccanici che servono tali lavorazioni, compresi quelli di ascesa e discesa, trasporto, illuminazione, aereazione, refrigerazione, ecc., nonché gli impianti sanitari, spogliatoi, mense, luoghi di riposo, impianti igienici, installazione di pronto soccorso, ambulatori, ecc., nonché controllare lo stato delle apparecchiature di soccorso, ecc.

L'addetto deve altresì visitare, in via supplementare con maggior frequenza di sopra, luoghi, quelle parti della sua circoscrizione ove abbia ragione di credere che non siano osservate sufficienti norme di sicurezza e di igiene per i lavoratori.

ART. 8.

In caso di infortunio che abbia cagionato la morte o lesioni gravi ad uno o più lavoratori o di eventi che possono compromettere l'integrità e la salute dei lavoratori stessi, l'addetto alla sicurezza è tenuto a procedere senza indugio alla visita dei luoghi ove il fatto è accaduto.

A tal fine l'imprenditore od il preposto alla direzione o sorveglianza dell'azienda, dovranno dare avviso immediato degli eventi stessi all'addetto alla sicurezza e — se necessario — mettere a sua disposizione mezzi di trasporto rapido per il luogo del fatto.

L'addetto alla sicurezza parteciperà alla inchiesta pretorile di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200, per l'esecuzione della legge infortuni, nonché all'inchiesta dell'Ufficio distrettuale delle miniere sulla osservanza, da parte delle aziende, della legge 30 marzo 1893 e suoi regolamenti annessi 10 gennaio 1907, n. 125, e 18 giugno 1869, n. 231, e potrà proporre in questa sede le proprie osservazioni.

ART. 9.

L'addetto alla sicurezza e all'igiene dovrà, nelle sue visite, esaminare anche, sempre ai fini della maggiore sicurezza, dal punto di vista professionale, la possibilità di un più razionale sviluppo della lavorazione.

ART. 10.

L'addetto alla sicurezza può compiere le sue visite, sia normali che supplementari, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

La direzione delle aziende è tenuta a mettere senza indugio a disposizione dell'addetto alla sicurezza almeno una persona che lo accompagni, nonché i mezzi di trasporto e di discesa all'interno degli impianti e delle lavorazioni, come pure ogni altro apparecchio o strumento di misurazione e di controllo che serva agli addetti per l'espletamento del loro compito.

La direzione delle aziende è inoltre tenuta a mettere a disposizione dell'addetto alla sicurezza, dietro sua richiesta, i rilievi delle lavorazioni sotterranee e i registri regolamentari che interessano la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

Nelle visite fuori dell'orario normale di lavoro, l'addetto alla sicurezza dovrà dare un preavviso di almeno un'ora alla direzione dell'azienda, la quale dovrà entro 20 minuti dallo scadere del preavviso, se di notte, ed entro 10 minuti se di giorno, mettere a disposizione dell'addetto quanto previsto nel 2° comma del presente articolo.

Nel corso delle sue visite l'addetto alla sicurezza ha diritto di interrogare i lavoratori addetti alle lavorazioni e agli impianti e, qualora ne ravvisi la opportunità, o ne sia richiesto dal lavoratore, può farlo senza la presenza di altre persone.

ART. 11.

L'addetto alla sicurezza deve tener presenti, nelle anzidette visite, le norme previste dalla legge di polizia mineraria e dai suoi regolamenti.

ART. 12.

In ogni circoscrizione, quando questa è istituita nell'ambito di una stessa azienda, o in ogni azienda, nel caso che la circoscrizione sia formata da più aziende, il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione uno speciale registro che dovrà, a sua volta, essere sottoposto entro il gennaio ed il luglio di ogni anno alla vidimazione dell'Ufficio distrettuale delle miniere competente, nel quale l'addetto alla sicurezza registrerà tutte le osservazioni che ritiene necessario di fare in occasione delle sue visite. Nello stesso registro verranno registrate le

eventuali osservazioni in contraddittorio da parte della direzione dell'azienda.

L'addetto alla sicurezza è tenuto, comunque, a scrivere nel registro previsto dal comma precedente la data e l'ora nelle quali ha effettuato ogni sua visita.

Detto registro potrà essere consultato da ogni lavoratore dell'impresa, che ne faccia richiesta, e le osservazioni ivi registrate dovranno, a cura dell'amministrazione, essere trasmesse entro 24 ore per copia al prefetto della provincia ed all'Ufficio distrettuale delle miniere competente.

ART. 13.

Qualora l'addetto alla sicurezza segnali alla direzione dell'azienda, nel modo di cui al precedente articolo, od in ogni altra forma scritta, l'esistenza di una situazione di pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori, la direzione dell'azienda dovrà immediatamente procedere all'accertamento dei fatti ed adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure adeguate.

Nel caso in cui l'addetto alla sicurezza constati un imminente e grave pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, esso potrà richiedere all'azienda l'immediata sospensione delle lavorazioni interessate al caso. L'azienda deciderà sotto la propria responsabilità.

L'addetto dovrà altresì comunicare, senza indugio, all'Ufficio distrettuale delle miniere competente la situazione di pericolo da lui rilevata e richiederne l'immediato intervento per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Per queste comunicazioni le aziende sono tenute a mettere a disposizione dell'addetto alla sicurezza i loro servizi telefonici ed ogni altro mezzo celere di comunicazione.

ART. 14.

I funzionari del Corpo delle miniere dovranno esaminare, in occasione delle loro ispezioni alle lavorazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, il registro previsto all'articolo 12.

Essi sono tenuti a farsi accompagnare dall'addetto alla sicurezza della circoscrizione quando la loro visita avviene su richiesta dell'addetto stesso.

Gli ispettori del Corpo delle miniere potranno comunque farsi accompagnare, ove lo

credano necessario, nelle loro visite, dall'addetto alla sicurezza della circoscrizione.

In questi casi le osservazioni dell'ingegnere del Corpo delle miniere e le eventuali osservazioni dell'addetto alla sicurezza ed infine quelle della direzione dell'azienda, dovranno essere trascritte nel registro di cui al comma primo del presente articolo. } . . .

Gli Uffici distrettuali delle miniere prenderanno misure adeguate affinché ogni addetto alla sicurezza possa accompagnare, almeno una volta ogni tre mesi, un funzionario del Corpo delle miniere nella visita alle lavorazioni della sua circoscrizione.

ART. 15.

Allo scadere di ogni trimestre, l'addetto alla sicurezza dovrà compilare un rapporto generale sulle osservazioni fatte nel corso delle sue ispezioni del trimestre, includendovi le proposte che egli ritenga opportune fare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nelle lavorazioni e negli impianti visitati, nonché i suoi suggerimenti tendenti, sempre al fine della sicurezza, ad un più razionale sviluppo delle lavorazioni stesse, ed inviarlo all'Ufficio distrettuale delle miniere competente.

L'Ufficio distrettuale delle miniere trasmetterà detto rapporto alle aziende interessate per le loro eventuali osservazioni entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta ricezione ed adotterà in seguito i provvedimenti che riterrà opportuni.

CAPO III.

ELEZIONI DEGLI ADDETTI

ART. 16.

Possono essere eletti quali addetti alla sicurezza e all'igiene, effettivi e supplenti, gli operai e i sorveglianti di miniera o cava occupati nei lavori di cui all'articolo 1 della presente legge, per la circoscrizione ove prestano la loro opera, o per altra circoscrizione nella quale le lavorazioni abbiano caratteristiche analoghe a quelle della circoscrizione ove essi lavorano e che abbiano una pratica professionale effettiva di miniera, cave o delle altre lavorazioni alle quali si riferisce la presente legge, non inferiore ai 5 anni.

Possono essere eletti alla carica gli ex operai o sorveglianti di miniera o cava che abbiano lavorato, fermi restando i termini di cui al precedente comma, per almeno cinque

anni nelle lavorazioni delle circoscrizioni o per altrettanto periodo in lavorazioni analoghe e che abbiano cessato il lavoro da non più di cinque anni.

ART. 17.

Sono elettori tutti i lavoratori [addetti ai lavori di cui all'articolo 1 della presente legge nell'ambito della circoscrizione indicata agli articoli 4 e 5, che siano iscritti nei registri paga di una delle aziende ivi in esercizio, a tutto il giorno precedente la data del decreto che indice le elezioni.

Capoluogo della circoscrizione è il comune nel cui territorio lavorano il maggior numero di lavoratori occupati nelle miniere o cave della circoscrizione.

Gli elettori sono suddivisi in sezioni elettorali comprendenti ciascuna non più di 400 elettori.

ART. 18.

Presso il comune capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo precedente, è costituita la Commissione elettorale di circoscrizione, che è presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 6 membri nominati dal sindaco: uno su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e 5 su designazione delle Commissioni interne delle aziende in attività nelle circoscrizioni.

ART. 19.

Il prefetto con suo decreto da pubblicarsi con manifesto che sarà affisso nei comuni e all'ingresso delle aziende interessate della circoscrizione non meno di 30 giorni prima della data fissata per la votazione, indice le elezioni degli addetti indicati all'articolo 1 in ogni circoscrizione.

ART. 20.

Le votazioni devono essere fissate entro 45 giorni dalla data di emanazione del decreto prefettizio di cui all'articolo 5 della presente legge che determina la circoscrizione o entro 45 giorni dalla data di scadenza del mandato degli addetti in carica.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto prefettizio di cui all'articolo precedente, le aziende in attività nella circoscrizione formeranno l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto, lo sottoporranno all'approvazione delle Commissioni interne, e le trasmetteranno al sindaco del comune di capoluogo.

Il sindaco convocherà immediatamente la Commissione elettorale di cui all'articolo 18, e le sottoporrà l'elenco degli elettori.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto prefettizio la Commissione elettorale provvede:

1°) a verificare che nell'elenco siano compresi tutti gli aventi diritto e non vi siano compresi non aventi diritto, apportandovi le modificazioni necessarie;

2°) a ripartire gli elettori della circoscrizione in sezioni elettorali e a fare l'elenco degli elettori iscritti presso ciascuna sezione;

3°) a fissare la sede di ciascuna sezione elettorale, e l'orario di votazione, in modo che esso consenta ai lavoratori di tutti i turni di esercitare il loro diritto di voto all'entrata o all'uscita dal lavoro;

4°) che gli elenchi degli elettori di ciascuna sezione siano affissi nell'albo pretorio del comune capoluogo, e all'ingresso delle aziende interessate;

5°) che sia affisso nei medesimi luoghi avviso della sede delle sezioni elettorali e dell'orario di votazione.

ART. 21.

Nei tre giorni successivi al termine di cui all'articolo precedente, ogni lavoratore della circoscrizione appartenente alla categoria interessata ha facoltà di ricorrere alla Commissione elettorale sia per richiedere la propria iscrizione cui ritenga di aver diritto e che sia stata omessa, sia per richiedere la cancellazione di chi si ritenga non abbia diritto.

La Commissione, assunte le opportune informazioni e sentiti, se necessario, gli interessati, decide definitivamente entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

ART. 22.

La Commissione elettorale di cui all'articolo 18, entro il terzo giorno antecedente le elezioni costituisce presso ogni sezione il seggio elettorale, che sarà presieduto dal sindaco o da un suo delegato, e composto di tre componenti scelti tra i lavoratori, e inoltre di un segretario designato dal sindaco possibilmente tra i funzionari del comune.

Tre almeno dei componenti del seggio devono essere presenti alle operazioni di votazione o di scrutinio. Fungerà da vicepresidente il componente anziano.

A tutte le operazioni del seggio possono assistere i delegati dei presentatori di ogni candidatura.

Per i lavoratori componenti il seggio o delegati le aziende corrisponderanno la normale retribuzione di lavoro. Il sindaco, i suoi delegati e i dipendenti del comune riceveranno le indennità loro spettanti.

Queste indennità, come tutte le spese relative alle operazioni elettorali, saranno anticipate dal comune e ad esso rimborsate dal Ministero dell'industria e commercio.

ART. 23.

Entro il quindicesimo giorno antecedente, la data fissata per le elezioni, le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate che abbiano partecipato alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro validi nella circoscrizione, possono presentare i loro candidati.

Possono altresì presentare tali candidature non meno di 100 lavoratori in attività nella circoscrizione.

La candidatura comprende due nominativi, un candidato effettivo e un candidato supplente; è presentata alla Segreteria del comune capoluogo, unitamente alla dichiarazione di accettazione e alla riproduzione di un contrassegno, anche figurato, corrispondente ai due candidati presentati.

ART. 24.

Entro i tre giorni successivi al termine dell'articolo precedente, la Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature presentate, respingendo quelle irregolari, previa contestazione in contraddittorio con i presentatori all'uopo convenuti con preavviso di 24 ore.

La Commissione dispone la pubblicazione di un avviso contenente i nomi e i contrassegni dei candidati presentati, entro il decimo giorno antecedente quello della votazione.

Le schede sono predisposte dal sindaco del comune capoluogo, e conterranno, l'uno sotto l'altro, i contrassegni dei candidati. A fianco di ciascun contrassegno, su due righe sovrapposte, saranno riprodotti nome e cognome dei candidati corrispondenti, con l'indicazione di «effettivo» al primo, «supplente» al secondo.

I due nomi ed il relativo contrassegno saranno racchiusi in un rettangolo della lunghezza di centimetri 5 e dell'altezza di centimetri 2.

Ciascun elettore vota per due nomi — un candidato effettivo e un candidato, supplente — ed esprime il suo voto tracciando con la

matita, che all'uopo gli verrà consegnata, un segno entro il rettangolo contenente il contrassegno ed i nomi dei candidati, effettivo e supplente, corrispondenti.

ART. 25.

Il sindaco del comune capoluogo curerà che un'ora prima dell'apertura della votazione sia rimesso a ciascun seggio elettorale l'elenco degli elettori che vi sono iscritti, e congruo numero di schede e di matite per la votazione.

Curerà altresì che il locale del seggio sia convenientemente attrezzato, col tavolo per il seggio, le urne per accogliere le schede, e le cabine disposte in modo da assicurare la segretezza del voto.

ART. 26.

Il seggio elettorale si costituisce il giorno medesimo della votazione, un'ora prima di quella fissata per l'inizio delle operazioni di voto. Il presidente, accertata la presenza dei componenti ed eventualmente dei delegati a ciò designati con lettera dai presentatori di candidati, dichiara costituito il seggio e procede alla verifica della regolarità delle schede.

Gli elettori votano a mano a mano che si presentano, e dopo avere comprovata la propria identità con documento idoneo, o con testimonianza di altro elettore conosciuto dal seggio.

Il segretario annota sulla lista degli elettori che l'elettore ha già votato, e l'elettore medesimo ne dà assicurazione apponendo la sua firma.

Quando abbiano votato tutti gli elettori iscritti, o sia trascorsa l'ora fissata per il termine della votazione, ha inizio immediatamente lo scrutinio.

I risultati sono registrati nel verbale, che viene immediatamente trasmesso, unitamente alle schede e alla lista degli elettori, alla prima sezione elettorale della circoscrizione.

ART. 27.

Il seggio della prima sezione, non appena gli siano pervenuti i verbali di tutte le sezioni elettorali, somma i risultati e verifica se abbia partecipato al voto, almeno il 50 per cento degli aventi diritto, e se un candidato effettivo e uno supplente, abbiano riportato almeno il 65 per cento dei voti validi. In tal caso li proclama eletti.

Nel caso che tali due condizioni non siano adempiute, la votazione è ripetuta nell'ottavo giorno successivo.

Nella seconda votazione sono proclamati eletti i candidati, effettivo e supplente, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Dopo la proclamazione dei due primi eletti, sia nel primo che nel secondo caso viene proclamato eletto secondo supplente il candidato supplente che abbia riportato il maggior numero dei voti dopo i due primi eletti.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 28.

Gli addetti effettivi e supplenti non possono essere licenziati, per nessun motivo, dalle aziende presso le quali prestano servizio, sia per tutto il tempo dell'incarico sia per i due anni successivi alla perdita del mandato per effetto di nuove elezioni.

ART. 29.

L'addetto effettivo proclamato eletto viene esonerato dal servizio e conserva con l'azienda, nella quale lavora, i propri rapporti di lavoro agli effetti dell'anzianità e del godimento di tutte le provvidenze legislative e assistenziali in atto per i lavoratori in servizio.

Il trattamento salariale è normativo (stipendio, tredicesima mensilità, ferie) e ragguagliato a quello previsto dai contratti nazionali che regolano il rapporto di lavoro per i lavoratori di primo grado della categoria intermedia dell'industria mineraria. Esso gli sarà direttamente e mensilmente corrisposto dall'Ufficio distrettuale delle miniere che, inoltre, dovrà curare il rimborso di tutte le spese sostenute dagli addetti nell'espletamento del loro mandato.

ART. 30.

Qualora vengano eletti addetti effettivi e supplenti, lavoratori non occupati, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, essi dovranno essere assunti in servizio, per tutta la durata del mandato ed agli effetti del godimento delle provvidenze legislative ed assistenziali, presso l'Azienda della circoscrizione che impiega il maggior numero di dipendenti.

ART. 31.

Gli addetti supplenti che sostituiscono l'effettivo nel caso di un suo impedimento o che sono chiamati da questi a collaborare in caso di necessità, godono di una indennità giornaliera pari ad un trentesimo del trattamento salariale previsto dalla presente legge per l'addetto effettivo.

ART. 32.

Il Ministero dell'industria e del commercio fisserà, con un suo decreto, le disposizioni per la reperibilità, tra le aziende componenti le singole circoscrizioni, dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento degli addetti di cui alla presente legge.